



Prot. n. 187376

Rimini 03/09/2015

OGGETTO: divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie e bicchieri di vetro e di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, in occasione dell'incontro di calcio valido per la qualificazione "UEFA EURO 2016" fra le rappresentative delle squadre nazionali di SAN MARINO e INGHILTERRA.

IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Rimini cat. A4/2015-Gab del 28/08/2015 con la quale, in occasione dell'incontro valido per la qualificazione "UEFA EURO 2016" fra le rappresentative delle squadre di calcio nazionali di SAN MARINO e INGHILTERRA, invita l'Amministrazione Comunale di Rimini a valutare la possibilità di adottare, in base all'art. 7, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, per oggettivi motivi di ordine e di sicurezza pubblica connessi alla manifestazione sportiva, provvedimenti che nell'ambito territoriale della Riviera Sud compreso fra il Porto Canale (Piazzale Boscovich) ed il confine comunale possano vietare a chiunque, in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, vendere per asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque realizzati con il medesimo materiale;

CONSIDERATO che, come evincibile dalla richiamata nota della Questura di Rimini nonché sulla base ed in riferimento a precedenti ed analoghe manifestazioni sportive, è prevedibile una straordinaria presenza di tifosi che la tipologia della manifestazione ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione, nelle aree di consumo delle stesse ed immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti, in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO di dover anche evitare che chi assisterà all'evento sportivo possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

RITENUTO quindi che i motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica evidenziati nei capi che precedono siano idonei e sufficienti per disporre, in sintonia con la richiamata istanza della Questura di Rimini, che a decorrere dalle ore 20.00 del giorno 4 settembre p.v. alle ore 07.00 del giorno 5 settembre e dalle ore 20.00 del giorno 5 settembre alle ore 07.00 del giorno 6 settembre p.v., nell'area urbana posta a mare della linea ferroviaria Ravenna-Rimini-Ancona e nel perimetro del Centro Storico costituito dalle vie Roma - dei Mille - Bastioni Settentrionali - Circonvallazione Occidentale - Circonvallazione Meridionale - Largo Unità d'Italia - Bastioni Orientali, sia



vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale; oltre a ciò sia vietato consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

ORDINA

1) che nell'area urbana posta a mare della linea ferroviaria Ravenna-Rimini-Ancona e nel perimetro del Centro Storico costituito dalle vie Roma - dei Mille - Bastioni Settentrionali - Circonvallazione Occidentale - Circonvallazione Meridionale - Largo Unità d'Italia - Bastioni Orientali, dalle ore 20.00 del giorno 4 settembre p.v. alle ore 07.00 del giorno 5 settembre e dalle ore 20.00 del giorno 5 settembre alle ore 07.00 del giorno 6 settembre p.v., sia vietato:

-a chiunque, in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, vendere per asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro;

-consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

2) resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali.

PRECISA

che il divieto di cui al capo n. 1 che precede è esteso anche agli esercenti l'attività posizionati su entrambi i lati delle vie che costituiscono il perimetro del Centro Storico;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Rimini;
- Al Questore di Rimini;
- Al Comando dei Carabinieri di Rimini;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al comando di Polizia Stradale;





Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p. e fatto salvo quanto già previsto per la vendita di bevande alcoliche in vetro dall'art. 34-ter del vigente Regolamento di Polizia Urbana, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da EURO 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D. lgs 267/2000.

Il Sindaco